

SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI ATA

Il/La sottoscritto/a nato/a (.....)
il residente in (.....) qualifica titolare presso
l'istituto di (.....) dall'a.s. con decorrenza
giuridica dal immesso/a in ruolo ai sensi con effettiva assunzione in servizio
dal DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, il
possesso dei seguenti titoli, esigenze di famiglia e servizi scolastici:

da compilare a cura del'interessato	Punti	Riservato al Dir. Scol.
I- ANZIANITÀ DI SERVIZIO:		
A) mesi o frazione superiore ai 15 giorni di servizio di ruolo effettivamente prestato nel profilo di appartenenza successivamente alla decorrenza giuridica. (2) (a) (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di mobilità per ogni mese o frazione sup. a 15 giorni punti 2		
A1) mesi o frazione superiore ai 15 giorni di servizio di ruolo effettivamente prestato nel profilo di appartenenza successivamente alla decorrenza giuridica nel profilo professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta. al punteggio di cui al punto A)- (a) (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di mobilità) per ogni mese o frazione sup. a 15 giorni punti 2		
B) mesi o frazione superiore ai 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a) per ogni mese o frazione sup. a 15 giorni punti 1		
B 1) mesi o frazione superiore ai 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente, prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (3) (11) (a) per ogni mese o frazione sup. a 15 giorni punti 1		
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubblica Amministrazione o negli Enti Locali (b) punti 1		
D) anni interi di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A e B (c) (d) - entro il quinquennio punti 8 - oltre il quinquennio punti 12 D1) Servizio prestato nelle piccole isole: - entro il quinquennio punti 8 - oltre il quinquennio punti 12		
E) anni interi di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4 bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) e, per periodi che non siano coincidenti , anche alla lettera D) (c) per ogni anno punti 4		
F) a coloro che per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001, non presentano domanda o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, viene riconosciuto, una tantum, un punteggio aggiuntivo di quello previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e) anni punti 40		

- (a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.
- (b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali: per quest'ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B).

II. ESIGENZE DI FAMIGLIA (4ter) (5) (5bis)

TIPO DI ESIGENZA			
A) Per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5) Punti 24			
B) Per ogni figlio di età da zero a ai sei anni (6) Punti 16			
C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (6), ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti permanentemente inabile a proficuo lavoro Punti 12			
D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o dei genitori totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7) (1) nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art.122 - comma III - D.P.R. 309/90), o presso strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8) Punti 24			

III. TITOLI GENERALI

TIPO DI TITOLO			
A) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9) Punti 12			
B) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello o area superiore a quello di appartenenza (10) Punti 12			

Data

firma

(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.

(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali: per quest'ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B).

(c) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo

(d) Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali.

(e) Il triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo è un qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per tre anni alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra, a partire dalla mobilità per l'anno scolastico 2000/2001, in quanto trattasi di norma contrattuale introdotta con il CCDN del 27 gennaio 2000. L'anno scolastico 2007/2008 (anno di scadenza del triennio di continuità iniziatosi nell'anno scolastico 2005/06) sarà l'ultimo anno utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Si chiarisce che tale punteggio potrà essere utilizzato anche successivamente a tale periodo. Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità, fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria, fatta eccezione in caso di rientro, entro il quinquennio, nella scuola di precedente titolarità.

Nei riguardi del personale A.T.A. soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo. **Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel quinquennio non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.**

(f) Vanno computati nell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio)

NOTE

(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

(2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art.8, della legge n.463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art.49, della legge n.312/80;
- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo, ai sensi dell'art.19, del D.P.R. 399/88 e dell'art.38, del D.P.R. 209/87;
- il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
- il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell'art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;
- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto

dell'art.200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell'amministrazione centrale e periferica;

- il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;

- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n.588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);

- per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;

al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2, della legge 13/08/1984, n.476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;

- per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I, lettere A), B), C), D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art.21, della legge 9.8.1978,n.463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;

- in applicazione dell'art. 3, comma 6, dell'accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell'art. 8, della Legge n.124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole dell'infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell'ente stesso.

Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);

- per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato .

(3) La valutazione del servizio pre-ruolo, nonché del servizio prestato nel ruolo personale docente, viene effettuata per intero nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d'ufficio si valuta nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi (2/3).

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;

- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni e della legge n.958/86, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art.4 comma 13, del D.P.R. n.399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;

- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.

(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01, ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l'utilizzazione per la sostituzione del DSGA, ai sensi dell'art. 11 bis del

C.C.N.I. 13.6.2005, da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità. Nei riguardi del personale A.T.A. soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza del quinquennio.

(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati

- lettera b) e lettera c) valgono sempre;

- lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dovrà contenere l'anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende "comune").

(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi: a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura; b) figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.

(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell' art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.

(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.

(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell'Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e art. 58, del CCNL 24.7.2003, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.